

**Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione -
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014**

Riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera del d.l. n. 83 del 2012 -
Portata - Sindacato di legittimità sulla motivazione - Riduzione al "minimo costituzionale" -
Fondamento - Conseguenze.

La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014